

**Proponente: A5.C**  
**Proposta: 2020/103**

**del 13/03/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 208**

**del 13/03/2020**

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI  
SPECIALI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROROGA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO PRESSO SEDI MUSEALI, PERIODO 01/04/2020 – 31/12/2020, NELLE MORE DELLA CONVENZIONE REGIONALE INTERCENTER.

## IL DIRETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P.;
- è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020;
- con Provvedimento n. 25244 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza dal 01/02/2020, all'Arch. Massimo Magnani incarico di Direttore dell'“Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali”, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Direttore dell'“Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali”, Arch. Massimo Magnani.

### Premesso inoltre che:

- con atto n. 1398 del 10/12/19 si è provveduto alla proroga del servizio di reperibilità e pronto intervento, per l'intero arco della giornata, in coordinamento con il comando di Polizia Municipale, presso i seguenti beni immobili appartenenti al patrimonio storico della città ed ai beni mobili in essi contenuti, anch'essi aventi rilevanza storico/artistica:
  - Palazzo dei Musei, sito in Via L. Spallanzani, 1;
  - Galleria Parmeggiani, sita in Corso B. Cairoli, 2;
  - Biblioteca delle Arti, sita in P.zza della Vittoria, 5;
  - Deposito della Galleria Parmeggiani, Corso Cairoli, 2;
  - Deposito presso l'ex Polveriera, in Via Zanti, 10;
  - Complesso dei Chiostri di San Pietro, in Via Emilia San Pietro, 44.
- si è proceduto alla suddetta proroga del servizio alla ditta Coopservice S. Coop. p.a., per un limitato periodo di tempo (3 mesi), nelle more della stipulanda convenzione regionale Intercenter-ER per l'aggiudicazione dei servizi di “Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo”, alla quale il Comune di Reggio Emilia è tenuto ad aderire in quanto sorveglianza armata.

**Atteso che** il contratto con la Coopservice, disposto con il sopracitato atto n. 1398/19, scadrà il prossimo 31 marzo 2020, a fronte della necessità di assicurare il servizio presso le varie sedi comunali, vi è la verifica presso Intercenter-ER che la procedura per l'approvazione della convenzione regionale è ancora in itinere e non si concluderà prima di due o anche tre mesi;

**Rilevato che** l'Ente ha la necessità di continuare a garantire senza soluzione di continuità, quindi già dal prossimo 1° aprile, la reperibilità ed il pronto intervento (corrispondenti ai codici CPV: 98341140-8, 98341130-5) presso i propri immobili, nelle more della stipula della convenzione Intercenter-ER, si ritiene di procedere per un periodo di 9 mesi, così dal 1° aprile 2020 sino al 31 dicembre 2020, alla proroga del servizio espletato dalla Ditta

Coopservice S. Coop. p.a., aggiudicataria della precedente convenzione Intercenter.

**Visto** il D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito in L. 06/07/2012 n. 94 (c.d. Spending Review 1) ed in particolare il D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in L. 07/08/2012 n. 135 (c.d. Spending Review 2) che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, impone alle Amministrazioni Pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

**Verificato che** al momento non sono attive presso Consip convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/99 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

**Dato atto che:**

- ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2015 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto sarà recesso nell'immediato senza che la ditta affidataria possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni delle centrali di committenza regionali e/o Consip;
- le condizioni economiche e le modalità alle quali il servizio verrà prestato rimarranno le stesse del precedente rapporto risultando differenti solamente le date di decorrenza e scadenza che saranno da riferirsi al periodo 01/04/2020– 31/12/2020;
- il servizio avrà un costo di € 70,00 al mese (iva esclusa) per la reperibilità presso ciascuno degli immobili sopra elencati e di € 20,00 per ciascun pronto intervento che la ditta sarà chiamata a prestare in caso di necessità, con una previsione di circa 18 pronti interventi nel periodo;

**Rilevato che:**

- la spesa complessiva per il servizio richiesto è pari ad € 5.940,00 (IVA 22% esclusa) e che si procederà alla stipula del contratto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di CONSIP, alle condizioni di cui al disciplinare allegato in MEPA;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non ne sono stati riscontrati, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- il documento DURC n.19203930 con scadenza il 05/06/20 è stato recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- il controllo sulla banca dati dell'ANAC non ha rilevato la sussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/16 (ALL. A);
- il controllo presso la Camera di Commercio non ha evidenziato la sussistenza di stati di fallimento, liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in corso in capo alla ditta (ALL. B);
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L.136/10 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente

approvvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) **ZD72737A38**;

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Arch. Massimo Magnani.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018.

Visto il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Reggio Emilia 2020-2022, approvato con Delibera di Giunta n. 16 del 30/01/19;

Dato atto che, configurandosi il presente atto quale proroga del precedente rapporto, si è proceduto in deroga al principio della rotazione ed alle risultanze del Bollettino del Comune di Reggio Emilia del 06/12/19.

#### **Visti:**

- il decreto 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.";
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

#### **Visti:**

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 192, 183 e 151 comma 4;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni.
- il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a).

## DETERMINA

- di prorogare, per i motivi indicati in premessa, l'affidamento, già disposto con atto n. 1398/19, del servizio di reperibilità e pronto intervento, in scadenza il prossimo 31/03/2020, alla ditta Coopservice S.Coop.p.a, con sede in Reggio Emilia via Rochdale 5, P. Iva n. 00310180351;
- di dare atto che la proroga del servizio di cui al punto precedente è a valere dal 01/04/2020 sino al 31/12/2020, per l'importo complessivo di € 7.246,00 (iva inclusa al 22%), **CIG ZD72737A38**;
- di dare atto che il servizio sarà svolto alle stesse condizioni e modalità dell'affidamento che con il presente atto si proroga e la stipula del contratto avverrà tramite MEPA di CONSIP (codici **CPV: 98341140-8, 98341130-5**) in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 52/12 convertito in L. 94/12;
- di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, che il contratto di servizio recederà nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel momento in cui sarà disponibile la nuova convenzione Intercenter-ER, la cui procedura di gara è attualmente in svolgimento;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del direttore dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali, Arch. Massimo Magnani;
- di impegnare la spesa complessiva di € 7.246,00 Iva inclusa con imputazione alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." del Bilancio 2019-2021 al capitolo che, nel PEG 2020, verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 21367 del PEG 2019, centro di costo 0164 codice progetto 2020\_PD\_9207, Codice identificativo gara **CIG) ZD72737A38**;
- di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, al di fuori dei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio ai sensi dell'art. 163, comma 5, del TUEL;
- di dare atto che l'affidatario è informato del fatto che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza sarà pertanto pari a zero;
- di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di adeguata documentazione fiscalmente valida, debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'obbligo di invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ex art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e secondo le indicazioni operative emanate dalla Corte dei Conti –

Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna per ottemperare all'obbligo di cui al comma in parola;

- di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, posto che lo stesso sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.